



OSSERVATORIO NORMATIVO - II TRIMESTRE 2025

(a cura di Anna SCIACCA)

I) LEGGI, DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, in data 16 giugno 2025, la legge 6 giugno 2025, n. 82, che contiene “**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali**”. Il provvedimento, entrato in vigore in data 1° luglio 2025, rappresenta un’importante riforma della **disciplina penale relativa alla tutela degli animali**. Composta da 15 articoli, la legge interviene su diversi ambiti del diritto penale sostanziale e processuale, modificando il Codice penale, il Codice di procedura penale, il d. lgs. 231/2001 e altre leggi speciali, con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanzionatorio e riaffermare il principio della tutela diretta dell’animale quale essere senziente.

Una delle principali novità è rappresentata dalla **modifica alla rubrica del Titolo IX-bis** del Libro II del Codice penale. Con l’eliminazione del riferimento al “sentimento per” gli animali, si sancisce che oggetto della tutela penale non è più esclusivamente il sentimento umano, bensì l’animale in quanto tale. In questo modo si afferma, in maniera esplicita, che **il bene giuridico protetto è la salute e il benessere dell’animale stesso**.

La legge prevede, inoltre, **l’inasprimento delle pene per vari delitti**. In particolare, viene modificato l’art. 544-*quater* c.p., relativo agli spettacoli o manifestazioni vietati, innalzando la sanzione pecuniaria da un minimo di 15.000 a un massimo di 30.000 euro. L’art. 544-*quinquies*, che disciplina i combattimenti tra animali, viene anch’esso modificato: la pena della reclusione passa da 1 a 3 anni a una nuova cornice edittale che va da 2 a 4 anni. Inoltre, la responsabilità penale viene estesa anche a coloro che partecipano a qualsiasi titolo a tali competizioni, e non solo a chi le promuove, organizza o dirige.

Una rilevante innovazione è rappresentata dall’introduzione del nuovo art. 544-*septies*, che prevede **un’aggravante ad effetto comune** per una serie di delitti, tra cui l’uccisione e il maltrattamento di animali. La pena sarà aumentata fino a un terzo qualora i fatti siano commessi in



presenza di minori, nei confronti di più animali, oppure quando vengano documentati e diffusi attraverso strumenti informatici o telematici.

Numerose modifiche interessano anche altri articoli del Codice penale. L'art. 544-*bis*, relativo **all'uccisione di animali**, prevede ora la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa che va da 5.000 a 30.000 euro e, se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000. L'art. 544-*ter*, sul **maltrattamento** di animali, stabilisce la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni. L'art. 638, concernente **l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui**, viene riformulato per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chi uccide, deteriora o rende inservibili tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, oppure animali bovini o equini, anche non riuniti in mandria. Viene infine modificato l'art. 727, relativo **all'abbandono di animali**, aumentando l'ammenda minima da 1.000 a 5.000 euro, lasciando invariata quella massima, pari a 10.000 euro.

La legge interviene inoltre su disposizioni relative alla **tutela della fauna e degli habitat protetti**. Inasprisce le pene previste dall'art. 727-*bis* del c.p., in materia di detenzione incompatibile di animali appartenenti a specie protette, e dall'art. 733-*bis*, relativo alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di siti protetti. Le nuove pene prevedono, rispettivamente, l'arresto da 3 mesi a 1 anno con ammenda fino a 8.000 euro e l'arresto da 3 mesi a 2 anni con ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Dal punto di vista procedurale, la legge introduce nuove disposizioni sul **sequestro** e sulla **confisca** degli animali oggetto di reato, prevedendo forme di tutela rafforzata per gli animali sottoposti a provvedimenti cautelari. Viene altresì modificato l'art. 544-*sexies* c.p.p., vietando espressamente l'abbattimento o l'alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini o durante il dibattimento, fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Un'altra importante innovazione riguarda la **responsabilità degli enti**. La legge introduce l'art. 25-*undevicies* nel d. lgs. 231/2001, che estende alle persone giuridiche la responsabilità amministrativa per i reati contro gli animali. A partire da luglio 2025, infatti, i delitti previsti dagli art. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 638 c.p. rientrano tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità degli enti.

Interventi significativi sono inoltre previsti in materia di **animali di affezione e da compagnia**. La legge in esame modifica la legge 4 novembre 2010, n. 201 sul traffico illecito e sull'introduzione illegale di animali da compagnia, aggravando le pene principali e introducendo



nuove sanzioni accessorie. Viene anche previsto un **divieto assoluto** per il proprietario o detentore, anche temporaneo, di **tenere gli animali legati con catene o strumenti simili che ne impediscano il movimento**, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza; la violazione di tale disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 5.000 euro.

Con riferimento all'identificazione degli animali da compagnia, la legge introduce una causa di esclusione della responsabilità amministrativa nel caso in cui il proprietario adempia volontariamente all'obbligo identificativo prima che la violazione venga formalmente contestata.

Per quanto concerne le **attività di prevenzione** e contrasto ai reati contro gli animali, viene prevista l'emanazione di un decreto interministeriale che dovrà definire le modalità di coordinamento tra le diverse forze di polizia, con il coinvolgimento anche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Infine, la legge introduce una disposizione che vieta l'uso commerciale di pelli e pellicce di gatto domestico (*Felis catus*), modificando la legge n. 189 del 2004 in tema di maltrattamento e protezione degli animali.

2. A partire dal 10 luglio 2025 è entrata ufficialmente in vigore la **Legge di delegazione europea 2024**, ossia la **legge n. 91 del 13 giugno 2025**, con cui il Parlamento ha conferito al Governo l'autorizzazione a recepire una serie di atti normativi dell'Unione europea. Si tratta di provvedimenti rilevanti, in particolare, nei settori dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, attraverso i quali l'Italia si adegua agli ultimi sviluppi del diritto europeo in materia ambientale, antinfortunistica e industriale.

Tra le direttive di maggiore rilievo nel campo della tutela ambientale, spicca la **Direttiva (UE) 2024/825**, che rafforza gli **strumenti di contrasto al fenomeno del cosiddetto greenwashing**, ovvero la pratica ingannevole di presentare prodotti o attività come ecologicamente sostenibili senza che vi sia una reale corrispondenza nei fatti. La nuova normativa impone agli Stati membri di adottare misure più stringenti per impedire la diffusione di dichiarazioni ambientali false o fuorvianti, promuovendo così una maggiore trasparenza e correttezza nella comunicazione ambientale, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

Un altro importante intervento riguarda la **Direttiva (UE) 2024/1203**, che amplia l'ambito della **tutela penale dell'ambiente**. Questa direttiva impone agli Stati membri di considerare come



reati ambientali una gamma più ampia di condotte lesive dell'ambiente, estendendo così la responsabilità penale anche a comportamenti precedentemente non sanzionati. L'obiettivo è quello di garantire un livello più elevato di protezione per l'ambiente attraverso l'introduzione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il Governo italiano è inoltre chiamato a recepire la **Direttiva (UE) 2024/1785**, che modifica il quadro normativo in materia di **prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento** (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control). In particolare, la direttiva aggiorna i criteri relativi alle emissioni degli impianti industriali, già regolati in Italia attraverso il sistema dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Le modifiche introdotte mirano a rafforzare i limiti emissivi, incrementare l'efficienza energetica degli impianti e promuovere tecnologie più pulite nei processi produttivi.

Un ulteriore incarico affidato all'Esecutivo riguarda l'implementazione della **Direttiva (UE) 2024/2881**, che stabilisce **nuove disposizioni sulla qualità dell'aria**. Il provvedimento impone agli Stati membri di rivedere e, se necessario, rafforzare i propri standard nazionali in materia di inquinamento atmosferico, introducendo obiettivi più ambiziosi per la riduzione delle principali sostanze inquinanti, con un impatto diretto sulle politiche sanitarie, urbanistiche e di trasporto.

Oltre alle direttive, il Governo dovrà intervenire anche su una serie di **regolamenti europei** che, pur essendo direttamente applicabili, richiedono specifici interventi normativi di coordinamento e adeguamento del diritto interno per garantirne l'attuazione efficace. Tra i principali si segnala il **Regolamento (UE) 2023/1542** relativo alla gestione delle batterie e dei rifiuti da batterie, che introduce nuove norme sulla progettazione, produzione, raccolta e riciclo, con l'obiettivo di rafforzare l'economia circolare nel settore. Rilevante anche il **Regolamento (UE) 2023/1115**, volto a contrastare il commercio di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, imponendo obblighi di tracciabilità e dovuta diligenza agli operatori economici. Ulteriori misure di coordinamento saranno necessarie per l'attuazione del **Regolamento (UE) 2022/1616** sul commercio di materiali e oggetti in plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, il quale mira a garantire la sicurezza alimentare e la qualità dei materiali riciclati. Infine, tra i regolamenti oggetto di integrazione, figura anche quello sul **ripristino degli ecosistemi degradati**, che stabilisce obblighi specifici per gli Stati membri in materia di recupero della biodiversità e funzionalità ecologica.



3. Il 9 agosto 2025 è entrato in vigore il d. l. 8 agosto 2025, n. 116 recante “**Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi**”.

Il provvedimento, che si compone di 12 articoli, apporta modifiche sia TUA che al Codice Penale e al d. lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato. Si inserisce, dunque in un più ampio rafforzamento del diritto penale ambientale, con l’obiettivo di intensificare la tutela dell’ambiente e della salute pubblica nei territori maggiormente esposti al degrado e alla criminalità organizzata.

L’art. 1, in particolare, introduce un ampio pacchetto di modifiche alla Parte IV del TUA. In *primis*, l’art. 212 sull’“*Albo nazionale gestori ambientali*” viene integrato con un nuovo comma (19-ter), che introduce **ulteriori sanzioni accessorie**, fino alla possibile cancellazione degli autotrasportatori dall’Albo. Contestualmente, l’art. 255 – ora denominato “*Abbandono di rifiuti non pericolosi*” – prevede la **sospensione della patente** come pena accessoria quando l’abbandono o il deposito avvengano tramite veicoli a motore, oltre a un **inasprimento delle contravvenzioni**, soprattutto se commesse nell’ambito di attività d’impresa.

Sono inoltre introdotti **due nuovi delitti**. Il primo è l’art. 255-bis (“**Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**”), secondo cui “*chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze*”. Al secondo comma è previsto che “*i titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi*”; mentre al comma 3 si prevede che “*quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria*



della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Il secondo reato è inserito all'art. 255-ter (“**Abbandono di rifiuti pericolosi**”): “*chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni*”. Al comma 2 si prevede che “*la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze*”. Al terzo comma, invece, “*i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi*”.

La disciplina dell'**art. 256**, invece, subisce un rafforzamento: **la gestione non autorizzata di rifiuti di cui al comma 1 diventa un delitto**, con pena detentiva fino a cinque anni e con la possibilità di sospensione della patente se commesso mediante veicolo. Il comma 2 viene eliminato, poiché le relative ipotesi trovano ora collocazione nelle nuove disposizioni dell'art. 255, mentre il comma 3 viene riscritto, **trasformando la discarica abusiva da contravvenzione a delitto**.

Anche le pene previste per la **combustione illecita di rifiuti** (art. 256-bis) e per le violazioni degli **obblighi di tracciabilità e registrazione** (art. 258) risultano aggravate. L'art. 259, ora rubricato “**Spedizione illegale di rifiuti**”, diventa anch'esso un delitto punibile con pena detentiva.

Il testo introduce due ulteriori articoli: l'art. 259-bis, che prevede **un'aggravante specifica** per i reati commessi nell'ambito di attività d'impresa, richiamando l'art. 9, comma 2, del d. lgs. 231/2001; e l'art. 259-ter, che disciplina i “**Delitti colposi in materia di rifiuti**”, secondo cui “*se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi*”.



Le innovazioni toccano anche il Codice Penale: l'art. 2 modifica le disposizioni in tema di **particolare tenuità del fatto** (art. 131-*bis*), impedendone l'applicazione ai delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-*ter*, 256, commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis*, e 259 del TUA.

Rispetto al reato di **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-*sexies*), il secondo comma è sostituito dal seguente: *“la pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”*, mentre il terzo comma è abrogato.

Viene, infine, **inserito un nuovo comma all'art. art. 452-*quaterdecies***, secondo cui *“le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”*.

Gli articoli successivi (3, 4 e 5) **ampliano l'applicazione di istituti già esistenti** – come l'arresto in **flagranza differita** (art. 382-*bis* c.p.p.), le **operazioni sotto copertura** (art. 9 l. 146/2006) e l'**amministrazione giudiziaria dei beni** (art. 34 d. lgs. 159/2011) – estendendoli a nuove fattispecie di reato connesse alla tutela ambientale.

L'art. 6 rivede l'art. 25-*undecies* del d. lgs. 231/2001, **aumentando l'entità delle sanzioni**, comprese quelle interdittive. L'art. 7 interviene sul Codice della strada, disciplinando l'abbandono o il lancio di rifiuti da veicoli in movimento o in sosta.

Infine, l'art. 9 autorizza per l'anno 2025 uno **stanziamento di 15 milioni di euro** destinato agli interventi di **bonifica e risanamento ambientale** nella cosiddetta **Terra dei fuochi**, compresa la rimozione dei rifiuti abbandonati.

II) REGOLAMENTI MINISTERIALI E INTERPELLI



1. Con la risposta **all'interpello n. 95594 del 20 maggio 2025**, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione del **Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)** ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (**End of Waste**).

Il Ministero ha preliminarmente ricordato che i **rifiuti**, come definiti dalla Direttiva 2006/12/CE, sono **esclusi dall'ambito di applicazione del REACH**. Tale esclusione è espressamente sancita dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento stesso, secondo cui i rifiuti non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Di conseguenza, la normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto non impone agli impianti di recupero specifiche prescrizioni connesse al REACH per quanto riguarda il controllo dei rifiuti in ingresso.

Anche le Linee guida SNPA n. 41/2022 non prevedono obblighi in tal senso. Nella tabella 5.1, che elenca i controlli ordinari sui rifiuti in ingresso, si richiede la verifica della composizione chimica del rifiuto, ma non è previsto alcun riferimento diretto al rispetto del Regolamento REACH.

Tuttavia, il rispetto della disciplina REACH **assume rilevanza nell'ambito del procedimento autorizzativo per la cessazione della qualifica di rifiuto**. Il MASE richiama l'articolo 184-ter, comma 5-bis TUA, che stabilisce che un prodotto ottenuto dal trattamento di un rifiuto, una volta immesso sul mercato, deve essere conforme al regolamento REACH. Tale conformità, tuttavia, non è di per sé sufficiente per ottenere lo status di EoW, che richiede comunque il soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo.

In particolare, nei procedimenti di autorizzazione "caso per caso", relativi a flussi di rifiuti per i quali non esistono criteri stabiliti a livello comunitario o nazionale, il produttore che intende immettere il materiale EoW sul mercato ha l'onere di fornire alla Pubblica amministrazione tutte le informazioni necessarie per consentire una valutazione completa dell'applicabilità di eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dal REACH. Questa responsabilità, sottolinea il Ministero, è già contemplata in alcuni decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 184-ter, come ad esempio il DM 78/2020 relativo alla gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso.

La risposta chiarisce infine che, sebbene il REACH non si applichi ai rifiuti in quanto tali, le informazioni chimiche reperite nell'ambito del regolamento restano di primaria importanza anche ai fini della corretta classificazione dei rifiuti. In tal senso, viene richiamato il riferimento contenuto



nella Parte IV del TUA ai metodi di prova per le sostanze chimiche adottati dall'UE in attuazione del regolamento REACH.

III) RAPPORTI

1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha recentemente pubblicato il Rapporto **“Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2024”**, dal quale emergono dati significativi sull'impatto degli incendi nel nostro Paese. Nel corso del 2024, gli incendi boschivi hanno interessato una superficie complessiva di **514 chilometri quadrati**, un'estensione pari a quasi la metà del territorio del Comune di Roma Capitale.

Sebbene si tratti di un dato elevato, la superficie bruciata nel 2024 risulta inferiore rispetto a tutti gli anni compresi tra il 2020 e il 2023, e superiore soltanto ai livelli registrati nel 2018 e nel 2019. In particolare, si registra una **riduzione marcata rispetto al 2023**: la superficie totale colpita dagli incendi è diminuita del 52%, mentre quella specificamente forestale ha subito un calo del 34%.

A livello territoriale, si rileva una sensibile diminuzione della superficie bruciata in Sicilia, mentre nelle regioni meridionali, in Sardegna e in quelle settentrionali la situazione è rimasta pressoché stabile o ha fatto segnare un leggero aumento. Diversamente, nel Centro Italia si è assistito a una riduzione complessiva delle aree percorse dal fuoco. La **provincia più duramente colpita è stata quella di Reggio Calabria**, con 10,3 chilometri quadrati di superficie forestale andata a fuoco: un dato che rappresenta il 41% del totale bruciato in Calabria e il 10% del totale nazionale relativo alle aree boschive.

Gli incendi si sono concentrati soprattutto tra l'inizio di luglio e la prima metà di agosto, con un'intensità in linea con la media registrata nel periodo 2006-2023. Per quanto riguarda il **2025**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 9 giugno si segnalano **già 34 chilometri quadrati colpiti da incendi boschivi**, di cui circa 10 relativi a boschi e foreste. Quasi il 70% delle superfici forestali interessate si trova in Calabria, mentre la seconda regione attualmente più colpita è il Trentino-Alto Adige, con circa 1 chilometro quadrato bruciato.

2. Il nuovo **Rapporto Ecomafia 2025**, pubblicato da Legambiente sulla base dei dati raccolti nel corso del 2024, restituisce un quadro allarmante dell'illegalità ambientale in Italia. Il numero complessivo dei reati ambientali accertati supera la soglia dei 40.000, con un **incremento**



del 14,4% rispetto all'anno precedente. In termini concreti, si tratta di una **media di oltre 111 reati al giorno, pari a circa 4,6 ogni ora**.

Quasi la metà di questi reati – il 42,6% – è concentrata nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, confermando la persistente commistione tra criminalità organizzata e filiere dell'illegalità ambientale. A livello nazionale, **il settore più colpito è quello del cemento**, che comprende l'abusivismo edilizio, le cave illegali e i reati legati agli appalti per opere pubbliche. Solo in questo ambito, nel 2024 sono stati registrati 13.621 illeciti, pari al 33,6% del totale e in aumento del 4,7% rispetto all'anno precedente. Seguono i reati legati al **ciclo dei rifiuti**, che ammontano a 11.166 (+19,9%), e quelli **contro gli animali**, con 7.222 infrazioni penali (+9,7%).

Particolarmente significativo è anche **l'aumento dei reati contro il patrimonio culturale**, che includono ricettazione, danneggiamenti al paesaggio, scavi clandestini e contraffazioni di opere: si contano 2.956 illeciti, con una crescita del 23,4% rispetto al 2023. Nel settore agroalimentare, nonostante un leggero calo dei controlli (-2,7%), si registra un aumento sia del numero di reati e illeciti amministrativi (+2,9%) sia degli arresti (+11,3%), segno della persistenza di fenomeni criminali anche in ambiti strettamente connessi alla sicurezza alimentare.

A completare il quadro si aggiunge il dato relativo agli illeciti amministrativi, che nel 2024 sono stati quasi 70.000 (+9,4%), equivalenti a circa 192 al giorno. Dal 1995 al 2024, Legambiente ha censito ben 389 clan coinvolti in attività illecite legate all'ambiente, a conferma di un fenomeno strutturale e profondamente radicato.

Infine, uno sguardo ai reati più gravi, introdotti nel Codice penale dal Titolo VI-*bis*: **al primo posto figura l'inquinamento ambientale**, con 299 contestazioni su un totale di 971 illeciti accertati nel 2024, segnando un **aumento del 61,3% rispetto al 2023**. Le persone denunciate sono state 1.707 (+18,9%), mentre i controlli specifici su questi reati sono saliti a 1.812, con un incremento del 28,7%. Dati che, secondo Legambiente, confermano **l'efficacia della legge n. 68 del 2015**, entrata in vigore dieci anni fa e celebrata nel maggio 2025 per il suo primo decennale. Dal giugno 2015 a dicembre 2024, grazie a questa riforma, sono stati accertati complessivamente 6.979 illeciti, con 12.510 persone denunciate, 556 arresti e quasi 2.000 sequestri, a dimostrazione del ruolo cruciale svolto dalla normativa nel contrasto ai delitti contro l'ambiente.



OSSERVATORIO DOTTRINALE

aprile – giugno 2025

(a cura di Niccolò BALDELLI)

Tematiche trattate: *Ecocidio - Restorative justice – Tutela penale dell'ambiente*

[Ecocidio] L. Fimiani, *The Crime of Ecocide: Scenarios and Perspectives*, in *European Criminal Law Review*, Vol. 15, Issue 1, 2025, p. 104-120.

ABSTRACT - Although the crime of ecocide has not been currently expressly criminalised at the international level, it has long been the subject of intense debate aimed at defining the methods and timing of its criminalisation. After tracing its origins and historical evolution, this paper intends to first recall the main proposals put forward for this purpose, particularly those of the Stop Ecocide Foundation and the Center for Criminal Justice and Human Rights of UCC University College Cork, aimed at introducing this crime into the Rome Statute of the International Criminal Court. These proposals- although they are not entirely satisfactory- need to be improved in terms of scope within the territories where the crime can be prosecuted, considering the relevance of States such as Russia, China, or the USA that are not signatories to the Statute. Therefore, reference is made to further initiatives recently promoted by the European Union and the Council of Europe. In the final two sections, the paper intends to offer proposals, with special reference to the degree of culpability that is necessary to prosecute the perpetrator of the offence, and the possibility of using reward mechanisms following reparative conducts. In accordance with the principle of legality, the purpose is to allow a more precise classification of



the crime, and, in the perspective of proportionality, to evaluate the punishment accordingly, depending on the severity of the harm caused.

[Restorative justice] L. Siracusa, *La complessa relazione tra giustizia riparativa, reati ambientali e responsabilità degli enti alla luce della legislazione vigente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1-2, 2025, p. 49 – 90.

ABSTRACT - Dopo aver descritto le differenze strutturali intercorrenti tra le fattispecie riparatorie delle offese ambientali rinvenibili nella legislazione penale vigente e gli strumenti di *restorative justice* di recente introdotti nel nostro ordinamento dalla riforma Cartabia, il contributo riflette sugli ostacoli che si frappongono ad un utilizzo di questi ultimi nell'ambito della criminalità ambientale e, più in generale, nel settore dei reati a soggetto passivo indeterminato. Altrettanto ristretti appaiono i margini per una robusta penetrazione del nuovo paradigma nel terreno della responsabilità da reato delle persone giuridiche, benché' proprio in tale ambito, la giustizia riparativa sembra poter sprigionare le maggiori potenzialità. La messa in correlazione dei meccanismi ristorativi con la logica della compliance potrebbe infatti inaugurare una strategia di contrasto ai *corporate crimes* particolarmente efficace, in termini di rafforzamento della deterrenza e della sicurezza ambientale. Nel nostro ordinamento, tuttavia, le opportunità dischiuse da tale prospettiva risultano di fatto compromesse dalla mancata previsione del linkage fra gli esiti riparativi e il trattamento sanzionatorio degli enti. Diversamente che per le persone fisiche, infatti, nei riguardi delle persone giuridiche, la giustizia riparativa scorre lungo un binario parallelo, che non intercetta mai il procedimento ordinario, né può in alcun modo interferire sulla reazione punitiva ordinaria.



[Tutela penale dell'ambiente] R. Compostella, *La riforma dei reati ambientali introdotta – a sorpresa – dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116. Note di (primitiva) lettura ed aspetti controversi*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2025, 9.

ABSTRACT - Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 – “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025 ed in vigore dal 8 agosto 2025 – interviene in modo significativo sul diritto penale ambientale modificando la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 e nel codice penale. Si tratta di un intervento non marginale se solo si considera che la maggior parte delle ipotesi prima aventi natura contravvenzionale vengono trasformate in delitti; vengono altresì inserite fattispecie *ex novo* che, *prima facie*, sembrano anticipare sensibilmente la tutela penale. Completano il quadro interventi in materia di responsabilità amministrativa degli enti e altri inerenti alcuni profili “processuali”. In attesa della conversione del decreto da parte del Parlamento, il presente contributo si prefigge l’obiettivo di dare un primo sguardo alle nuove norme, cercando, per quanto possibile, di offrire alcuni spunti di riflessione.

[Tutela penale dell'ambiente] D. Perrone, *From a “Minimalist” to a “Holistic” Approach to the Protection of the Environment Through Criminal Law: The Directive 2024/1203/EC as a Turning Point*, in *European Criminal Law Review*, Vol. 14, Issue 3, 2024, p. 345-361.

ABSTRACT - The European Commission considered the Directive 2008/99/EC on the protection of the environment through criminal law inadequate to address the challenges posed by the advancing climate crisis. As a result of this assessment, the European Institutions began to consider whether a new Directive should be approved



to rectify previous mistakes. The outcome was the endorsement of a new Directive regarding environmental offences. The long-awaited and desired reform marks the difference from the previous model of criminal protection introducing a “holistic” and “dynamic” approach, as it was defined by the European Parliament. This paper aims to highlight the (many) strengths of the new regulatory framework, without concealing (some) possible critical issues in compliance with the principle of legality and of ultima ratio.